



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAURO	ALFONSO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TAGLIENTI	CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	RUSSO	NICOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1825/11 depositato il 10/03/2011
- avverso la sentenza n. 3/41/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

difeso da:

DOTT. FABRIZIO SAVERIANO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO IRAP 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRAP 2005

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1825/11

UDIENZA DEL

15/04/2013

ore 10:00

SENTENZA

N°

163/6/13

PRONUNCIATA IL:

15/4/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28/5/13

Il Segretario

R.G. n.

FATTO

Con ricorso in appello notificato il 9 marzo 2011 e depositato il presso la CTR presso la CTP il 10 successivo [redacted] ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n.3/41/2011 depositata il 5 gennaio 2011 che ha respinto, previa riunione, i suoi ricorsi avverso avvisi di accertamento per IRAP anni 2004 e 2005.

Il Giudice di primo grado ha infatti ritenuto che nella fattispecie sia configurabile quella autonoma organizzazione, nell'ambito dell'attività professione di commercialista con prevalenza di sindaco di società, che costituisce presupposto per l'imposizione in esame, con particolare riferimento alla organizzazione della sua segreteria costituita da una impiegata dipendente.

Deduce l'appellante l'erroneità della sentenza in quanto l'attività è svolta prevalentemente presso le sedi delle società ed ha in Roma solo due stanze ove svolge gestisce il lavoro "cartaceo"; la segretaria non contribuisce all'autonoma organizzazione del lavoro; cita al riguardo numerose sentenze della Corte di Cassazione che assume favorevoli alla sua tesi.

Chiede comunque in via subordinata l'inapplicabilità delle sanzioni, considerata l'oscillazione giurisprudenziale sull'IRAP.

Costituita in giudizio l'appellata Agenzia ha sostenuto la correttezza della sentenza, in quanto la giurisprudenza, tra gli elementi indiziari che configurano una autonoma organizzazione, presupposto per l'imposta, vi è proprio la possibilità di disporre di lavoratori dipendenti.

Con ordinanza collegiale n. 42/6/2011 la Sezione ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 39 c. 12 del d.l. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011.

Considerato che l'affare non risulta definito ai sensi della normativa sopra citata, alla pubblica udienza del 15 aprile 2013 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, si contesta la sentenza della Commissione tributaria provinciale che ha respinto i ricorsi riuniti (anni 2004 e 2005) del contribuente in materia di IRAP.

Il ricorso in appello è solo in parte fondato ed entro tali limiti può essere accolto.

La questione di fondo circa l'applicabilità alla fattispecie dell'imposta in questione deve essere risolta in conformità alla decisione di primo grado.

Il contribuente svolge attività di commercialista, con prevalenza di lavoro quale sindaco di società, ed ha disposizione un ufficio di due vani ed una segretaria con contratto di lavoro dipendente.

Al riguardo appare significativa la giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 8971/2007) che ha individuato parametri piuttosto precisi per l'individuazione di quell'autonoma organizzazione dei liberi professionisti che possa costituire presupposto per l'imposizione in esame: tra questi vi è la possibilità di disporre dell'attività lavorativa di soggetti con contratto di lavoro dipendente; elemento appunto significativo per individuare un complesso organizzativo autonomo con creazione autonoma di "ricchezza".

Nel caso in esame non è contestato che il contribuente dispone di una segretaria con contratto di lavoro dipendente, alla quale corrisponde un compenso annuo di circa € 20.000.

In tale parte il ricorso deve quindi essere respinto.

Fondata è invece la parte dell'appello che contesta l'applicazione delle sanzioni, in quanto è innegabile che sui presupposti per l'applicazione dell'IRAP si è sviluppata una giurisprudenza tutt' altro che chiara ed univoca.

Sussistono pertanto, considerato anche il parziale accoglimento e gli aspetti complessivi della fattispecie, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.


La Commissione tributaria regionale di Roma, sezione sesta accoglie in parte l'appello come da motivazione. .

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2013.

IL RELATORE

(Dott. Carlo Taglienti)



IL PRESIDENTE

(Dott. Alfonso Lauro)

